

In questo numero:

- AGEVOLAZIONI PER ACQUISTO <PRIMA CASA>: TRASFERIMENTO DELLA RESIDENZA
- IIDD: INDENNIZZI PERCEPITI IN SEGUITO AD ACQUISTI DI PARTECIPAZIONI
- BONUS TESSILE E MODA PER IL 2021: AL VIA LE DOMANDE
- IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI: PAGAMENTI DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
- CATASTO: POSSIBILE LE RETTIFICHE DELLE RENDITE CATASTALI ANCHE OLTRE 12 MESI

AGEVOLAZIONI PER ACQUISTO <PRIMA CASA>: TRASFERIMENTO DELLA RESIDENZA

In relazione alle **agevolazioni** attinenti l'acquisto della <**prima casa**>, l'Agenzia delle Entrate ha **negato** l'esercizio dei diritti ad esso relativi per la **mancanza**, al momento dell'acquisto, del requisito formale della certificazione della **residenza nel Comune** ove è situato il fabbricato. In effetti il contribuente, prima del rogito, aveva di fatto trasferito la propria residenza e avanzato formale richiesta di iscrizione al Comune competente, fornendo la necessaria documentazione. La Cassazione (ordinanza n. 4843 del 15.2.2022) riconosceva le ragioni del ricorrente e, tenendo conto delle prove offerte dal contribuente, ha giudicato spettanti le agevolazioni, rientrando il requisito non osservato tra le **cause di forza maggiore**. La Suprema Corte ha ulteriormente precisato che il **compimento dell'attività amministrativa esula dal potere di controllo del contribuente, dovendosi avere riguardo**, al fine di stabilire la tempestività del trasferimento della residenza per usufruire delle agevolazioni <prima casa>, al **contego posto in essere** dalla parte acquirente.

IIDD: INDENNIZZI PERCEPITI IN SEGUITO AD ACQUISTI DI PARTECIPAZIONI

Si verifica spesso che, nell'ambito di **cessione di partecipazioni**, si inseriscano delle clausole di **salvaguardia** per tutelare il cessionario dall'emersione di **sopravvenienze passive**. Di questo si è occupata l'Agenzia delle Entrate (risposte agli interpelli nn. 132 e 139 del 21.3.2022), affermando che un **eventuale indennizzo** percepito dal cessionario concorre a **ridurre fiscalmente il costo d'acquisto della partecipazione** e **non è imponibile ai fini IRES e IRAP**. Tale tesi è **conforme** a quanto sostenuto dalla **prevalente dottrina** (in senso contrario, Cassazione, sentenza n. 17011/2020). A margine del problema affrontato sempre l'Agenzia afferma che gli **eventuali apporti alle partecipate, se contabilizzate a patrimonio netto** (nei conti della partecipata), **non hanno rilevanza reddituale, contrariamente** a quanto accade se siano **imputate a Conto economico**.

BONUS TESSILE E MODA PER IL 2021: AL VIA LE DOMANDE

I soggetti che intendono avvalersi del <**bonus**> **tessile, moda e accessori** (art. 48-*bis* del D.L. n. 34/2020), con riferimento al **periodo d'imposta in corso al 31.12.2021** (per i soggetti solari, il 2021), devono provvedere, **dal 10.5.2022 al 10.6.2022**, all'**invio** della prevista **comunicazione all'Agenzia delle Entrate**. Tale invio dovrà avvenire a cura del contribuente o di un intermediario abilitato, **esclusivamente in modalità telematiche**, tramite <Entratel>. L'incentivo è riconosciuto nell'ambito dei **settori** contraddistinti da **stagionalità ed obsolescenza dei prodotti**: -ai soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'**industria tessile e della moda**, della **produzione calzaturiera** e della **pelletteria**, agli esercenti il **commercio al dettaglio di prodotti tessili** in esercizi specializzati, agli esercenti il **commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento** in esercizi specializzati, agli esercenti il **commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle** in esercizi specializzati; -nella misura del **30%** del valore delle **rimanenze finali di magazzino** (art. 92, comma I, del TUIR) **eccedente la media** del medesimo valore registrato nei **tre periodi d'imposta precedenti** a quello di spettanza dell'agevolazione. Ai fini dell'incentivo, il **metodo** ed i **criteri** applicati per la **valutazione delle rimanenze finali** di magazzino nel periodo d'imposta di spettanza del beneficio **devono essere omogenei** rispetto a quelli utilizzati nei **tre periodi d'imposta considerati ai fini della media**. E' richiesta una

certificazione della consistenza delle rimanenze di magazzino da parte di un revisore legale o di una società di revisione.

IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI: PAGAMENTI DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Si verifica spesso che, in caso di morte di una **persona soggetta ad amministrazione di sostegno**, l'amministratore si trovi in condizione di effettuare **pagamenti dovuti dal defunto**, che la banca (presso cui è disponibile la liquidità) non consente per effetto dell'art. 48 del Testo unico sulle successioni, **fino a che non sia presentata la dichiarazione di successione**. Si tratta, ad esempio, dell'ultimo stipendio ed il Tfr spettanti alla badante, del canone di locazione, delle utenze di casa, delle spese funerarie. Ora, l'Agenzia delle Entrate, con risposta all'interpello n. 147/2022, ha **ammesso questi pagamenti, purché autorizzati dal giudice**, anche **prima della presentazione della dichiarazione di successione**. L'Agenzia avrebbe potuto anche rilevare che il divieto dei pagamenti (stabiliti dal citato art. 48) riguarderebbe solo quelli da effettuare in favore degli eredi, legatari e loro aventi causa, **non prevedendo limitazioni per altri beneficiari**, con evidente vantaggio per tutti coloro che curano un'eredità giacente.

CATASTO: POSSIBILE LE RETTIFICHE DELLE RENDITE CATASTALI ANCHE OLTRE 12 MESI

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 7/E del 17.3.2022, introduce **chiarimenti** in particolare sulle **modalità** a disposizione dell'ufficio per **modificare le rendite catastali**, determinate dai contribuenti col metodo <Docfa>. Tale procedura, introdotta con decreto del ministro delle finanze n. 701 del 19.4.1994, consente al contribuente di attribuire **validità** (provvisoria) alla **rendita catastale** dallo stesso contribuente **proposta, salvo poi il potere di rettifica** da parte dell'Agenzia. Nella circolare si precisa che il **termine di 12 mesi** concesso all'ufficio per tale (eventuale) rettifica, **non è perentorio**, bensì ordinatorio, quindi **può essere tranquillamente superato**; a tal proposito si citano la sentenza della Cassazione n. 34246 del 20.12.2019 e l'ordinanza n. 6218 del 2020. La **conseguenza** di tale interpretazione è che, una volta **notificata la rendita rettificata**, questa potrà essere **utilizzata** anche per le **annualità d'imposta ancora <sospese>**, cioè **suscettibili di accertamento e/o liquidazione e/o rimborso**. **Requisito indispensabile** per la validità della rettifica è che vi sia stata, da parte dell'Ufficio una **formale notifica**, come precisato anche dalla sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione del 9.2.2011 n. 3160.

MERCATO FINANZIARIO

EURIBOR	12/05/22			CAMBI	12/05/22			SPREAD	12/05/22		
	12/05/22	31/12/21	31/12/20		12/05/22	31/12/21	31/12/20		12/05/22	31/12/21	31/12/20
3 mesi	(0,41)	(0,57)	(0,54)	Euro - Usd	1,041	1,133	1,203	Btp vs BUND 10 years	184	136	108
6 mesi	(0,21)	(0,54)	(0,52)	Euro - yen	133,9	130,4	129,2				
1 anno	0,23	(0,49)	(0,50)								

Questa pubblicazione riporta riflessioni, valutazioni e notizie su temi fiscali, economici e legali, inerenti l'attività di avvocato e commercialista. I vari argomenti sono affrontati e risolti su basi assolutamente generali, senza poter tenere conto delle specificità che ogni singolo caso concreto inevitabilmente presenta. Le informazioni qui riportate non intendono pertanto offrire alcuna indicazione immediatamente applicabile, né in alcun modo sostituire il rapporto professionista-cliente. Per queste ragioni, in relazione ad ogni caso concreto, si raccomanda di chiedere parere al proprio professionista di riferimento, prima di mettere in pratica qualsiasi indicazione qui pubblicata.